

STATUTO

CURA ET NATURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT CONTRADA
RUSSA DEI BOSCHI SN
Numero REA: CT - 303544
Codice fiscale: 04548270877
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

- BRIGADECI GAETANO una quota pari a Euro 600,00 (seicento	
virgola zerozero);	
- DI LIBERTO GIUSEPPE una quota pari a Euro 600,00 (seicen-	
to virgola zerozero);	
- BUCCHERI SALVATORE EMANUELE una quota pari a Euro 600,00	
(seicento virgola zerozero),	
per cui la societa' oggi ha un capitale iniziale delibera-	
to, sottoscritto e versato di Euro 2.400,00 (duemilaquattro-	
cento virgola zerozero).	
V^	
L'organizzazione e il funzionamento della societa' sono re-	
golate dalle norme qui di seguito riportate:	
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)	
1.1. E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Societa'	
cooperativa denominata " CURA ET NATURA SOCIETA' COOPERATIVA	
SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ".	
1.2 La societa' ha sede nel Comune di Caltagirone.	
1.3 L'organo amministrativo ha facolta' di istituire o di	
sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel terri-	
torio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito	
del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprime-	
re ovunque unita' locali operative.	
Art. 2 (DURATA)	

	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e puo'	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria.	
	E' escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (SCOPO MUTUALISTICO)	
	3.1 La Cooperativa e' retta e disciplinata secondo il princi-	
	pio della mutualita' senza fini di speculazione privata.	
	3.2 La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunita' alla promozione umana e al-	
	l'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento	
	di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di	
	servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge	
	381/91.	
	3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo procurare ai soci	
	continuita' di occupazione lavorativa e di contribuire al mi-	
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-	
	presa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci in-	
	staurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo,	
	un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	

	3.4 La Cooperativa puo' operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (OGGETTO SOCIALE)	
	4.1 Considerata l'attivita' mutualistica della Societa', co-	
	si' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti	
	e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la	
	Cooperativa si propone di:	
	- Costituire ed organizzare laboratori permanenti per la pro-	
	duzione o lavorazione o la vendita di articoli in stoffa, ma-	
	glia, ceramica, peltro, plastica, resina, cuoio, legno, fer-	
	ro, corda, vimini, carta, assumendo lavorazioni in proprio o	
	per conto di altre industrie;	
	- Gestire aziende agricole in proprieta' o in affitto;	
	- Gestire attivita' di conservazione e trasformazione di pro-	
	dotti agricoli in proprio o acquistati;	
	- Gestire lavorazione agricole a favore di terzi con i propri	
	mezzi;	
	- Gestire attivita' di manutenzione di verde pubblico o pri-	
	vato;	
	- Gestire attivita' finalizzate alla commercializzazione dei	
	propri prodotti;	
	- gestire notturni e residenziali, pensionati per anziani,	
	comunita', case famiglia;	
	- esercitare attivita' di sensibilizzazione e di animazione	
	della comunita' locale entro cui opera la Cooperativa al fine	
	di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	

	- Costituire ed organizzare ogni altra attivita' che si ri-	
	tenga opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	- Acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree,	
	fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature	
	e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa	
	per le proprie attivita' aziendali e sociali;	
	- promuovere e gestire corsi di formazione di qualsiasi tipo	
	per italiani e stranieri sia utilizzando fondi pubblici che	
	attraverso finanziamenti privati;	
	- promuovere, progettare e gestire indagini conoscitive, stu-	
	di e ricerche finalizzate prevalentemente allo sviluppo delle	
	"fasce deboli" in genere.	
	4.3 La Cooperativa puo' inoltre esercitare anche promiscua-	
	mente le seguenti attivita' lavorative:	
	1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici	
	o diversi (portabagagli, facchini e pesatori dei mercati ge-	
	nerali cui si applicano o meno disposizioni speciali di leg-	
	ge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, fac-	
	chini generici, accompagnatori di bestiame) con esclusione	
	degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali ricono-	
	sciuti come tali dall'autorita' marittima ai sensi del Codici	
	della navigazione;	
	2) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente	
	dai soci proprietari o affittuari del mezzo:	
	a) di persone (tassisti, autonoleggiatori, vetturini, moto-	
	scafisti, barcaioli, gondolieri e simili);	

	b) di merci per conto terzi (autotrasportatori, autosolleva-	
	tori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), esca-	
	vatoristi e simili, trasportatori mediante animali e veicoli	
	a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari	
	e simili);	
	3) attivita' preliminari e complementari:	
	a) del facchinaggio, insacco, pesatura, legatura, accatasta-	
	mento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizie	
	magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e con-	
	segna, recapiti in loco, selezione e cernita, con o senza in-	
	cestamento, insaccamento od imballaggio, di prodotti orto-	
	frutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, matta-	
	zione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla	
	trasformazione in cellulosa o carta e simili;	
	b) del trasporto: scavo e preparazione materiali da traspor-	
	tare, giardinaggio e simili;	
	4) attivita' accessorie alle precedenti: addetti al posteggio	
	dei veicoli, pesatori, misuratori e simili;	
	5) attivita' varie: servizi di guardia a terra, o a mare o	
	campestre; polizia ed investigazioni private e simili; bar-	
	bieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, nettur-	
	bini, spazzacamini e simili; nonche' attivita' di pulizia di	
	edifici di qualsiasi genere, pubblici e privati; stampa lito-	
	tipografica e serigrafica.	
	4.4 La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	

	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svilup-	
	po tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzia-	
	mento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, e-	
	mettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assume-	
	re partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.5 La Cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizza-	
	ti al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri	
	ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite	
	con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.6 La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo pa-	
	ritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (SOCI COOPERATORI ORDINARI)	
	5.1 Il numero dei soci cooperatori e' illimitato e non puo'	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacita' effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione possono partecipare di-	
	rettamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro at-	

	tivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) soci lavoratori svantaggiati cosi' come definiti dalla	
	Legge n. 381/91;	
	c) che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indiretta-	
	mente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.	
	5.3 Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone	
	giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi	
	siano coerenti con l'attivita' economica della cooperativa,	
	quali a titolo d'esempio persone giuridiche pubbliche o pri-	
	vate nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svi-	
	luppo delle attivita' delle cooperative sociali.	
	5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che eser-	
	citino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e	
	dislocazione sul territorio della attivita', sono identi- che	
	o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa cosi' da	
	potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con	
	essa.	
	Art. 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI)	
	6.1 L'organo amministrativo puo' deliberare, nei limiti pre-	
	visti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	

ratori.	
6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
ministrativo puo' ammettere alla categoria dei soci speciali	
coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
go periodo della cooperativa.	
6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo am-	
ministrativo puo' ammettere alla categoria dei soci speciali	
coloro che sono in grado di concorrere, ancorche' parzialmen-	
te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
perativa.	
6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
conformita' con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
bilisce:	
la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
cio speciale;	
i criteri e le modalita' attraverso i quali si articolano le	
fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
to produttivo della cooperativa;	
il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
al momento dell'ammissione.	
6.6 Ai soci speciali puo' essere erogato il ristorno, previ-	
sto dall'art. 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	

	rimento nell'impresa cooperativa.	
	6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non puo' rappresentare altri soci.	
	6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale puo' recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventua-	
	le risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'i-	
	nopportunita', sotto il profilo economico, organizzativo e	

	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potra' essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requi-	
	siti di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo de-	
	ve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovra' contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	

	b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) l'indicazione dell'attivita' svolta, della condizione pro-	
	fessionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali.	
	7.2 Se trattasi di societa', associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) rela-	
	tivi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra'	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualita' della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potra' richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attivita' economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al-	

	l'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta puo', entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 (CONFERIMENTI E QUOTE DEI SOCI COOPERATORI)	
	8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da quote del valore unitario di Euro 100,00 (cento virgola	
	zerozero).	
	Art. 9 (VINCOLI SULLE QUOTE SOCIALI E LORO ALIENAZIONE)	
	9.1 Le quote dei soci operatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con ef-	
	fetto verso la Societa' senza l'autorizzazione degli Ammini-	
	stratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	

	prie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazio-	
	ne, la cessione puo' essere effettuata esclusivamente per	
	l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Societa' deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Art. 10 (OBBLIGHI DEL SOCIO)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	

	gli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci e' quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effet-	
	tuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (DIRITTI DEI SOCI)	
	11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e	
	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci	
	lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa	
	ha piu' di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad	
	esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni	
	del comitato esecutivo, se esiste.	
	L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, e-	
	ventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.	
	11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle ob-	
	bligazioni contratte con la societa'.	
	Art. 12 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)	
	12.1 La qualita' di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio e' persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, sciogli-	

	mento o liquidazione se il socio e' diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (RECESSO DEL SOCIO)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere	
	il socio:	
	a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b. che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali.	
	c. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deli-	
	berazione, esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua	
	conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' eserci-	
	tato, e' privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la so-	
	cietà' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deli-	
	berato lo scioglimento della società'.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	

	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' pro-	
	porre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Societa',	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potra', su richiesta del-	
	l'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non puo' essere parziale.	
	Art. 14 (ESCLUSIONE)	
	14.1 L'esclusione puo' essere deliberata dall'Organo ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio che:	
	a) che non sia piu' in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qua- lora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel C.C.N.L. di riferimento, indicato nel	

	regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessa- to	
	l'attivita' di volontariato presso la cooperativa cosi' come	
	meglio specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonche' dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facolta' dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi) che, previa	
	intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine	
	di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla	
	Societa' a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza	
	con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso im-	
	prese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potra', infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' pro-	
	porre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione.	

	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	14.4 L'organo amministrativo delibera la decadenza nei con-	
	fronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso	
	alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:	
	- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi	
	della Cooperativa;	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di	
	prestare la propria opera a favore della Cooperativa;	
	- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il pro-	
	gramma educativo e formativo determinato al momento della lo-	
	ro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.	
	Art. 15 (LIQUIDAZIONE)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a nor-	
	ma del presente statuto.	
	La liquidazione avra' luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-	
	mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misu-	
	ra mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalu-	
	tato.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	

	capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.	
	15.3 Il pagamento e' effettuato entro 180 giorni dall'appro-	
	vazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione	
	della quota assegnata al socio ai sensi degli artt.	
	2545quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interes-	
	si legali, puo' essere corrisposta in piu' rate entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 (MORTE DEL SOCIO)	
	16.1 In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta	
	la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.	
	16.2 L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti	
	dal presente statuto per assumere la qualita' di socio puo'	
	subentrare nella partecipazione sociale del dante causa.	
	In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione	
	dell'eredita', o dal conseguimento del legato, lo stesso do-	
	vra' presentare la domanda di ammissione di cui al presente	
	statuto, cui conseguira' la valutazione della sussistenza dei	
	requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con	
	le modalita' prescritte in materia di ammissione di nuovi so-	
	ci dal presente statuto.	
	In caso di diniego sono consentite le facolta' ivi previste.	
	Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia	
	richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente re-	
	spinta lo stesso avra' diritto alla liquidazione del patrimo-	
	nio sociale.	
	16.3 Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazio-	

	ne sociale piu' eredi o legatari (che abbiano i requisiti se-	
	condo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in	
	precedenza stabilito) agli stessi verra' attribuita una quota	
	della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai	
	diritti successori spettanti, di tal che al momento del su-	
	bentro in societa' in luogo della partecipazione del causa si	
	avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per	
	quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali	
	spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli pa-	
	trimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i	
	patti del presente statuto.	
	Art. 17 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-	
	SPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)	
	17.1 La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto o-	
	perativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sara' devoluto con deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-	
	lamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	

	calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa puo' compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, dal pagamento della prestazione mutua-	
	listica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante	
	da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuo-	
	ri dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Societa' risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Societa', il socio u-	
	scente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Societa' gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 (REQUISITI, DOMANDA DI AMMISSIONE E OBBLIGHI)	
	18.1. Ai sensi dell'all'art. 2 della Legge n. 381/91, possono	
	essere ammessi come soci volontari coloro che intendono pre-	
	stare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali della medesima.	
	18.2 Il loro numero non potra' superare la meta' del numero	

	complessivo dei soci.	
	18.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda conte-	
	nente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attivita' di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regola-	
	menti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	- numero delle quote che intendono sottoscrivere;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a ti-	
	tolo gratuito, per la Cooperativa.	
	18.4 Sull'accettazione della domanda e' competente a decidere	
	il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	18.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacita' della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci operatori e compatibile con l'attivita'	
	di lavoro da questi prestata.	
	18.6 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al preceden-	
	te art. 10; l'obbligo di prestare la propria attivita' di	
	lavoro sara' commisurato alla disponibilita' data alla Coo-	
	perativa ed agli impegni assunti verso la medesima, cosi'	
	come previsto dal regolamento interno.	
	18.7 Egli potra' recedere dalla Cooperativa in qualsiasi mo-	
	mento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera racco-	

	mandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e po-	
	tra' essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei	
	casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la	
	particolare natura del suo rapporto sociale.	
	18.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclu-	
	sione si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI FINANZIATORI	
	Capo I - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	Art. 19 (NORME APPLICABILI)	
	19.1 Oltre ai soci cooperatori e ai soci volontari, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui al-	
	l'art. 2526 c.c.	
	19.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori di-	
	sciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nonche' le quote di partecipazione cooperativa di cui agli	
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	19.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Ti-	
	tolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni det-	
	tate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto	
	compatibili con la natura del rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione, le cause di incompatibilita' e le condizioni di	
	trasferimento.	

	Capo II - SOCI SOVVENTORI	
	Art. 20 (REQUISITI, CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)	
	20.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deli-	
	berazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento a-	
	ziendale di cui all'art. 4 della Legge n. 59/92, al fine di	
	agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizza-	
	zione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori,	
	sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previ-	
	sti dalle leggi vigenti.	
	20.2 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale.	
	20.3 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili	
	del valore unitario di Euro 100,00 (cento virgola zerozero).	
	Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari al numero sottoscritto dal singolo socio fondatore	
	all'atto della costituzione della Cooperativa, atteso che in	
	tale fase tutti i fondatori hanno sottoscritto lo stesso nu-	
	mero di quote.	
	Art. 21 (ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)	
	21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordi-	
	naria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusi-	
	vamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	21.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le quote deve	

	comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e	
	gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione	
	21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammi-	
	nistratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 22 (RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI)	
	22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal-	
	l'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del pre-	
	cedente articolo.	
	22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 23 (RECESSO)	
	23.1 Ai detentori di quote di partecipazione cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mi-	
	nimo di durata delle quote stabilito dall'Assemblea in sede	
	di emissione delle quote medesime.	
	TITOLO VI	
	OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	Art. 24 (OBBLIGAZIONI)	
	24.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie e' deliberata dal-	
	l'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni	

	convertibili e' deliberata dall'assemblea straordinaria.	
	24.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede	
	straordinaria, puo' attribuire all'organo amministrativo la	
	facolta' di emettere in una o piu' volte obbligazioni conver-	
	tibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo mas-	
	simo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa	
	comunque la facolta' di escludere o limitare il diritto di	
	opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbliga-	
	zioni convertibili.	
	24.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione	
	VII capo V del Libro V del codice civile.	
	Art. 25 (STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI)	
	25.1 La cooperativa, con delibera da assumersi da parte del-	
	l'assemblea straordinaria, puo' emettere strumenti finanziari	
	non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di	
	specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministra-	
	tivi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei	
	soci e cio' a fronte dell'apporto da parte dei soci o di ter-	
	zi anche di opera o servizi.	
	25.2 La delibera dell'assemblea straordinaria stabilira' le	
	norme statutarie che disciplinano:	
	a) il procedimento di emissione da parte dell'organo ammini-	
	strativo;	
	b) i diritti che tali strumenti conferiscono nonche' le con-	
	dizioni di esercizio di tali diritti;	
	c) la legge di circolazione;	

	d) il termine di scadenza e le modalita' di rimborso	
	e) le eventuali condizioni di riscatto.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (ELEMENTI COSTITUTIVI)	
	26.1 Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:	
	a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci di partecipazione co-	
	operativa;	
	4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 34.5 lett. a) e con il valore delle quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori)	
	formate ai sensi dell'art. 29.3;	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	

	limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve, salve quella di cui alla precedente lettere	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, ne' all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 27 (BILANCIO DI ESERCIZIO)	
	27.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Societa', segnalate dagli Amministratori nella relazione sul-	
	la gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	27.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati	
	separatamente i dati relativi all'attivita' svolta con i so-	
	ci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutuali-	
	stiche.	
	27.4 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono,	
	nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indi-	
	care specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	

	27.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al	
	limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle quote di partecipazione co-	
	operativa nei limiti e secondo le modalita' stabiliti dal ti-	
	tolo IV del presente statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 33.1.	
	Art. 28 (RISTORNI)	
	28.1 L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene	
	effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, propor-	
	zionalmente alla quantita' e alla qualita' del lavoro presta-	
	to (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonche'	

dalle disposizioni del presente statuto.	
In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potra'	
essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di ge-	
stione generato esclusivamente dall'attivita' con i soci (ne'	
al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01	
e successive modificazioni).	
28.2 Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori secondo	
i criteri piu' specificamente ed analiticamente disciplinati	
da regolamento interno.	
TITOLO VIII	
ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI	
Art. 29 (QUALIFICAZIONE E COMPETENZE)	
29.1 L'Assemblea e' ordinaria o straordinaria ai sensi di	
legge.	
29.2 L'Assemblea ordinaria:	
1) approva il bilancio e destina gli utili;	
2) procede alla nomina degli Amministratori;	
3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputa-	
to al controllo contabile;	
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
ministratori ed ai Sindaci;	
5) delibera sulla responsabilita' degli Amministratori e dei	
Sindaci;	
6) autorizza, su proposta motivata degli amministratori, l'e-	
sclusione o la limitazione del diritto di opzione;	

	7) delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli am-	
	ministratori;	
	8) delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	29.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art.	
	52.2 del presente statuto;	
	- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri	
	dei liquidatori;	
	- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal pre-	
	sente statuto.	
	29.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che	
	per legge spettano all'assemblea, di cui all'art. 52.2 del	
	presente statuto, non fa venire meno la competenza principale	
	dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in mate-	
	ria.	
	Art. 30 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)	
	30.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti	
	dall'art. 34.2.	
	30.2 L'Assemblea inoltre puo' essere convocata tutte le volte	
	che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per	
	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopon-	

	gano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli	
	Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non e' ammessa per ar-	
	gomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	30.3 L'assemblea puo' essere convocata nel comune ove ha sede	
	la societa' ovvero in qualsiasi altro luogo, in Italia.	
	30.4 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente	
	l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali	
	della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno quindici	
	giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, ovvero	
	con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'av-	
	venuto ricevimento.	
	In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o	
	altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero	
	di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo speci-	
	fico recapito che siano stati espressamente comunicati dal	
	socio e che risultino dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonche' l'elenco delle	
	materie da trattare.	

Art. 31 (ASSEMBLEE DI SECONDA E ULTERIORE CONVOCAZIONE)		
31.1	Nell'avviso di convocazione potra' essere prevista una	
	data di seconda e ulteriore convocazione qualora anche la se-	
	conda convocazione andasse deserta.	
31.2	Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono	
	svolgarsi entro trenta giorni dalla data indicata nella con-	
	vocazione per l'assemblea di prima convocazione.	
	L'avviso di convocazione puo' indicare al massimo due date	
	ulteriori per le assemblee successive alla seconda.	
31.3	L'assemblea di ulteriore convocazione non puo' tenersi	
	il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.	
Art. 32 (ASSEMBLEA TOTALITARIA)		
32.1	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita in forma totalitaria quando e'	
	rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa	
	la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di	
	controllo.	
	Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti puo' op-	
	porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
32.2	Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovra' essere	
	data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti dell'organo amministrativo e di controllo non pre-	
	senti.	
Art. 33 (ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM)		
33.1	In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e' regolar-	

	mente costituita quando sia presente o rappresentata la mag-	
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	33.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e' rego-	
	larmente costituita qualunque sia il numero dei soci interve-	
	nuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	33.3 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulte-	
	riore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'or-	
	dine del giorno.	
	Art. 34 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM)	
	34.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria e' rego-	
	larmente costituita quando sia presente o rappresentata la	
	maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	34.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria e' re-	
	golarmente costituita qualunque sia il numero dei soci inter-	
	venuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	34.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni	
	ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno.	
	Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto socia-	
	le o sulla fusione della societa', l'assemblea delibera con	
	il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a	
	tutti i soci.	
	Art. 35 (NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM)	

	35.1 Si considerano presenti i soci che al momento della ve-	
	rifica del quorum costitutivo siano identificati dal presi-	
	dente e dai suoi ausiliari.	
	35.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo	
	svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potra' te-	
	nersi in seconda o ulteriore convocazione.	
	35.3 Il quorum costitutivo e' verificato all'inizio dell'as-	
	semblea e prima di ogni votazione.	
	La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento	
	della votazione.	
	Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida co-	
	stituzione dell'assemblea, il presidente dovra' dichiarare	
	sciolta l'assemblea.	
	Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum co-	
	stitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di	
	legge.	
	35.4 Il calcolo delle maggioranze avviene in base al numero	
	di voti spettanti ai soci.	
	Art. 36 (DIRITTO DI VOTO)	
	36.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	36.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo vo-	
	to, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Sono previste le seguenti deroghe.	
	36.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche, e' riconosciuto	

	un voto per ogni percentuale di capitale posseduto o un voto	
	per ogni socio o associati, fino ad un massimo di cinque.	
	36.4 Ai soci finanziatori, cui nella delibera di emissione	
	sia stato riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee	
	generali, e' attribuito un numero di voti proporzionale al	
	numero delle quote sottoscritte.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rap-	
	presentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente en-	
	tro la misura consentita, applicando un coefficiente corret-	
	tivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti	
	ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	36.5 Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti piu'	
	di due voti in qualita' di sottoscrittori di strumenti finan-	
	ziari.	
	Art. 37 (RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE)	
	37.1 Fermi restando i divieti di cui all'art. 2372, i soci	
	che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facolta' di farsi rappresentare	
	soltanto da un altro socio avente diritto al voto, apparte-	
	nente alla medesima categoria di socio cooperatore o finan-	
	ziatore.	
	I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione	

	mediante documento scritto.	
	La societa' acquisisce la delega agli atti sociali.	
	37.2 La delega puo' essere rilasciata anche per piu' assem-	
	blee; non puo' essere rilasciata con il nome del delegato in	
	bianco ed e' sempre revocabile, nonostante ogni patto contra-	
	rio.	
	Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia e-	
	spressamente indicato nella delega.	
	37.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico,	
	il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in	
	assemblea.	
	In alternativa l'ente giuridico puo' delegare un suo dipen-	
	dente o collaboratore, anche se cio' non sia espressamente	
	previsto dalla delega.	
	37.4 La stessa persona non puo' rappresentare piu' un socio.	
	Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	37.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli	
	organi di controllo e amministrativo della societa' o di so-	
	cietà controllate.	
	Art. 38 (PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA)	
	38.1 L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico, dal	
	presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza,	
	dalla persona designata dagli intervenuti.	

	38.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed oc-	
	correndo uno o piu' scrutatori anche non soci.	
	Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il	
	verbale sia redatto da un notaio.	
	38.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la	
	legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'as-	
	semblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	38.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assemblea-	
	ri, l'ordine degli interventi, le modalita' di trattazione	
	dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di propor-	
	re le procedure che possono pero' essere modificate con voto	
	della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	38.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sotto-	
	scritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	38.6 Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identita' dei partecipanti, il capitale sociale e il nu-	
	mero di voti da ciascuno rappresentato (anche mediante alle-	
	gato);	
	c) le modalita' e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identita' dei votanti con la precisazione se abbiano vo-	
	tato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante	
	allegato;	

	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 39 (PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E MODALITA' DI VOTO)	
	39.1 L'assemblea deve svolgersi con modalita' tali che tutti	
	coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi	
	conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il	
	proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva-	
	mente il proprio voto.	
	Le modalita' di svolgimento dell'assemblea non possono con-	
	trastare con le esigenze di una corretta e completa verbaliz-	
	zazione dei lavori.	
	39.2 Il voto segreto non e' ammesso.	
	Il voto non riconducibile ad un socio e' un voto non espresso.	
	Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 40 (VOTO PER CORRISPONDENZA)	
	40.1 E' ammesso altresì il voto per corrispondenza, che e'	
	disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano	
	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da	
	annotare sul libro soci;	
	b) l'organo sociale o il Tribunale che convocano l'assemblea	
	debbono precisare nella convocazione se il voto per corri-	
	spondenza e' ammesso.	
	In nessun caso e' ammesso il voto per corrispondenza per la	
	delibera sulla azione di responsabilita' nei confronti degli	

	amministratori;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati pre-	
	senti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria	
	scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse pro-	
	poste di delibera su cui votare deve essere riportato inte-	
	gralmente nell'avviso di convocazione;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione della assemblea, la convocazione deve in-	
	dicare con quali modalita' i soci possano richiedere ed otte-	
	nere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza,	
	nei termini necessari per un informato esercizio del diritto	
	di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di ve-	
	rificare che sussista il quorum costitutivo;	
	- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al	
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-	
	servate agli atti sociali;	
	h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-	
	sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere	
	assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti	
	o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.	
	40.2 Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte di-	
	verse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti	

	espressi per corrispondenza non si computano ai fini della	
	regolare costituzione dell'assemblea.	
	Art. 41 (ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI)	
	41.1 L'azione di annullamento delle delibere puo' essere pro-	
	posta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera	
	assunta, quando possiedano, anche congiuntamente, il 5% del	
	capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento	
	alla deliberazione impugnabile.	
	41.2 L'azione di responsabilita' puo' essere esercitata dai	
	soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.	
	Art. 42 (ASSEMBLEE SPECIALI)	
	42.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di	
	diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria	
	delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della	
	societa' cooperativa che pregiudicano i diritti della catego-	
	ria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribui-	
	ti ai sensi dell'art. 2526 c.c.;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilita' nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario	
	alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli stru-	
	menti finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la societa' cooperativa e sulle re-	

	lative transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.	
	42.2 La assemblea speciale e' convocata dagli amministratori della societa' cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.	
	42.3 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la societa' cooperativa.	
	42.4 Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della societa' cooperativa e di impugnare le deliberazioni.	
	TITOLO IX	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 43 (COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)	
	43.1 La societa' e' amministrata, secondo le deliberazioni dell'assemblea, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.	
	43.2 L'amministratore unico e la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	

	43.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali	
	ricoprono tale carica in piu' di altra societa' di capitali,	
	non tenendosi conto nel computo delle societa' controllate o	
	collegate dalla cooperativa.	
	43.4 Gli Amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'As-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	L'assemblea puo' anche stabilire una durata differenziata per	
	i diversi amministratori.	
	43.5 Gli Amministratori sono rieleggibili nel limite massimo	
	di tre mandati consecutivi.	
	Art. 44 (COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO)	
	44.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli am-	
	ministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	44.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le se-	
	guenti competenze:	
	a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappre-	
	sentanza della societa';	
	c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni norma-	
	tive;	
	d) il trasferimento della sede sociale in altro comune del	
	territorio nazionale;	
	e) l'acquisto o il rimborso di quote della societa' nei limi-	

	ti indicati dall'art. 2529 c.c.;	
	f) l'ammissione di nuovi soci;	
	g) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;	
	h) l'autorizzazione alla cessione delle quote dei soci;	
	i) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;	
	j) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.	
	Art. 45 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)	
	45.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza	
	successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un	
	presidente e un vice presidente, ove non vi abbia provveduto	
	l'assemblea.	
	45.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca	
	il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-	
	no, ne coordina i lavori e provvede affinche' adeguate infor-	
	mazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano	
	fornite a tutti i consiglieri.	
	45.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario	
	anche al di fuori dei suoi membri.	
	Art. 46 (ORGANI DELEGATI)	
	46.1 Il consiglio di amministrazione puo' delegare parte del-	
	le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti ov-	
	vero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi compo-	
	nenti.	
	46. 2 Il consiglio, con delibera di istituzione degli organi	
	delegati, determina gli obiettivi e le modalita' di esercizio	
	dei poteri delegati.	

	46.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di	
	avocare a se' le operazioni rientranti nella delega, oltre	
	che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe.	
	46.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le	
	competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	46.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio	
	di amministrazione e al comitato per il controllo sulla ge-	
	stione con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche'	
	sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e	
	caratteristiche effettuate dalla societa' e dalle sue con-	
	trollate.	
	46.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e	
	procuratori, determinandone i poteri.	
	Art. 47 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI)	
	47.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da uno dei suoi membri.	
	47.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso	
	trasmesso a ciascun membro del consiglio con mezzi che garan-	
	tiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro	
	giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le modalita' di comunicazione, tuttavia, non devono rendere	

	particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, per	
	i consiglieri.	
	47.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori effettivi in carica.	
	47.4 Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	47.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	A parita' di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione.	
	Nel caso permanga la parita' prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.	
	47.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	47.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	47.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonche' di ricevere, trasmettere e visionare documenti.	

	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-	
	ta nel luogo in cui si trova il presidente.	
	Art. 48 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO)	
	48.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu'	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da	
	amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitu-	
	tivo).	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea.	
	48.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori	
	nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'assemblea per la sostitu-	
	zione degli amministratori mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	48.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori,	
	l'assemblea per la nomina dell'amministratore o del consiglio	
	deve essere convocata d'urgenza.	
	48.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge	
	costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.	
	Art. 49 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)	
	49.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori.	
	49.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il	
	rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio	

	ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della	
	nomina.	
	49.3 La remunerazione degli amministratori investiti della	
	carica di presidente, amministratore o consigliere delegato	
	e' stabilita dal consiglio di amministrazione.	
	49.4 L'assemblea puo' determinare un importo complessivo per	
	la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli	
	investiti di particolari cariche.	
	Art. 50 (Rappresentanza)	
	50.1 La rappresentanza della societa' spetta all'amministra-	
	tore unico o al presidente del consiglio di amministrazione	
	e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di	
	delega.	
	50.2 Il consiglio di amministrazione ha facolta' di conferire	
	ad uno o piu' amministratori e a procuratori ad negotia e	
	speciali la rappresentanza della societa', da esercitarsi sia	
	singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro	
	conferiti.	
	TITOLO X	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI	
	Art. 51 (Trattamento economico)	
	51.1 I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico	
	complessivo proporzionato alla quantita' e qualita' del lavo-	
	ro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per	
	prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazio-	
	nale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rap-	

	porti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di	
	contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in	
	uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.	
	Art. 52 (REGOLAMENTI)	
	52.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio cooperatore, titolare nei confronti della Coopera-	
	tiva di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello	
	associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6	
	della Legge n. 142/2001 dall'Assemblea ordinaria dei soci con	
	le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
	52.2 Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia	
	dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi	
	applicabili, le modalita' di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione al-	
	l'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili	
	professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di	
	legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello su-	
	bordinato.	
	Art. 53 (TRATTAMENTI ECONOMICI ULTERIORI E PIANO DI CRISI A-	
	ZIENDALE)	
	53.1 L'assemblea puo' deliberare in favore dei soci coopera-	
	tori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello mini-	
	mo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di	
	maggiorazione retributiva, secondo modalita' stabilite in ac-	

	cordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del	
	movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavo-	
	ratori; in sede di approvazione del bilancio, essa puo', i-	
	noltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo	
	di ristoro, cosi' come previsto dal precedente art. 35.	
	53.2 Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assem-	
	blea ordinaria avra' la facolta' di deliberare un piano di	
	crisi aziendale, ove si preveda la possibilita' di riduzione	
	temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori,	
	nonche' la facolta' di deliberare, nell'ambito di tale piano,	
	forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi	
	da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consen-	
	titi dalle vigenti disposizioni di legge in materia.	
	Il regolamento interno puo' definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'Assemblea puo' dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 54 (SCIoglimento ANTICIPATO)	
	54.1 La cooperativa si scioglie:	
	a) per il decorso del termine;	
	b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-	
	venuta impossibilita' a conseguirlo, salvo che l'assemblea	
	non deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata	

	inattivita' dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	54.2 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dal-	
	l'organo amministrativo, nominera' uno o piu' liquidatori de-	
	terminando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralita' di liquidatori, le regole di funzio-	
	namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a che spetta la rappresentanza della societa';	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.	
	Art. 55 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE)	
	55.1 In caso di scioglimento della Societa', l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione sara' devoluto	
	nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	quote di partecipazione cooperativa, per l'intero valore no-	
	minale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	34.5, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	

n. 59.	
	TITOLO XII
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 56 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISER-
	VE E DEVOLUZIONE)
	56.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria atti-
	vita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'.
	Pertanto:
	a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effetti-
	vamente versato;
	b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
	dividendi;
	c) e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
	d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimo-
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-
	dendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-
	zione.
	56.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-

	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 57 (RINVIO)	
	57.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle societa' cooperative a mutuali-	
	ta' prevalente.	
	57.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle societa' cooperative", a nor-	
	ma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme delle societa' a responsabilita' limitata.	
	VI^	
	I signori comparenti quindi procedono alla nomina del primo	
	Consiglio di Amministrazione per il primo triennio e cioe'	
	fino al 31 dicembre 2009 nelle persone dei signori: Orlando	
	Anna Lucia, Brigadeci Gaetano e Di Liberto Giuseppe, i quali	
	componenti il Consiglio di Amministrazione, nominano:	
	ORLANDO ANNA LUCIA Presidente;	
	BRIGADECI GAETANO Vice Presidente;	
	DI LIBERTO GIUSEPPE Segretario-Tesoriere.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei piu' ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della So-	
	cieta' eccettuati solo quelli riservati alla decisione dei	
	Soci dalla legge o dal presente atto costitutivo.	
	La firma e la rappresentanza legale della societa' di fronte	
	ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suddetti	